

**TRIBUNALE DI COSENZA**

**E**

**LA TERRA DI PIERO**

**CONVENZIONE**

**PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DEGLI ART. 54 DEL D. L. VO 28 AGOSTO 2000, N.274, E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001**

L'anno duemilaventuno, il giorno 28 del mese di luglio nel Palazzo di Giustizia di Cosenza,

**TRA**

Il Tribunale di Cosenza, C.F. 80007050786, nel seguito indicato come Tribunale, rappresentato dal Dr. Piero SANTESE, Presidente Vicario, il quale dichiara di intervenire nella stipula del presente atto in qualità di delegato del Presidente dello stesso Tribunale di Cosenza, domiciliato per la carica nel Palazzo del Tribunale di Cosenza, sito alla Piazza Fausto e Luigi Gullo, 87100 Cosenza (CS),

**E**

L'Associazione La Terra di Piero C.F. 98086940784, nel seguito indicato come Associazione, rappresentato dal Sig. Eliseno Sposato, il quale dichiara di intervenire nella stipula del presente atto nella sua qualità di Vicepresidente dell'Associazione, domiciliato per la carica nella sede dell'associazione, sita in Cosenza, Via Consalvo Aragona 73/75, Cap 87100

**PREMESSO**

- che a norma dell'art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000, n.274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato;
- che analoga possibilità è prevista per coloro i quali siano stati condannati per la contravvenzione di cui all'art. 86 C.d.S., con destinazione preferibilmente a settori della sicurezza ed educazione stradale;
- che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato dall'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che il Ministero della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- che l'Associazione La Terra di Piero con verbale del consiglio direttivo del 25 maggio 2021 ha approvato lo schema di convenzione di che trattasi;

- che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo.

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ART. 1**

L'Associazione La Terra di Piero consente che i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo citato in premessa, o comunque coloro che sono sottoposti a programma di messa alla prova con previsione di l.p.u., prestino presso di sé attività non retribuita in favore della collettività. L'Associazione specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto prestazioni di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato. L'assegnazione del condannato, o di colui che è sottoposto a programma di messa alla prova, alla pena del lavoro di pubblica utilità presso L'Associazione è in ogni caso subordinata a preventivo assenso dell'Ente stesso.

### **ART. 2**

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 22, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

### **ART. 3**

L'Associazione che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nel seguente soggetto le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa del condannato o di colui che è sottoposto a programma di messa alla prova, ed impartire ad esso le relative funzioni: il Responsabile dei Servizi Sociali ed il coordinatore dell'Ufficio Tecnico per l'ambito delle attività presso l'ecocentro comunale. L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al presidente del tribunale eventuali integrazioni o modifiche del nominativo ora indicato.

### **ART. 4**

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Associazione si impegna di assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale del condannato, o di colui che è sottoposto a programma di messa alla prova, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Associazione si impegna, altresì, a che il condannato o colui che è sottoposto a programma di messa alla prova, possa fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

### **ART. 5**

È fatto divieto all'Associazione di corrispondere al condannato, o di colui che è sottoposto a programma di messa alla prova, una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da esso svolta. È

obbligatoria ed è a carico dell'Associazione l'assicurazione del condannato contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

#### ART. 6

I soggetti indicati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati o di coloro i quali sono sottoposti a programma di messa alla prova, e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dei predetti condannati o di coloro i quali sono sottoposti a programma di messa alla prova.

#### ART. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salvo le eventuali responsabilità, i termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

#### ART. 8

La presente convenzione ha la durata di 2 anni con decorrenza dal 9/7/21 e sino al 9/7/23

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia- Direzione generale degli affari penali.

Cosenza, li ~~28/06/2021~~ 2/7/2021

Il Presidente Vicario  
Dr. Piero SANTESE



Il Vicepresidente dell'Associazione  
Eliseno Sposato

